



03777 15

Oggetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUTI

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 4265/2010

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

Cron. 3777

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

Dott. MARIO ADAMO - Presidente - Ud. 26/11/2014
Dott. BIAGIO VIRGILIO - Consigliere - PU
Dott. MARIO CIGNA - Rel. Consigliere -
Dott. MASSIMO FERRO - Consigliere -
Dott. GUIDO FEDERICO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 4265-2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende;

- *ricorrente* -

contro

- *intimato* -

avverso la sentenza n. 18/2009 della COMM.TRIB.REG. di
GENOVA, depositata il 26/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

udienza del 26/11/2014 dal Consigliere Dott. MARIO

CIGNA;


udito per il ricorrente l'Avvocato che ha

chiesto l'accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE che ha concluso per

l'accoglimento del ricorso.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Prudente Antonio ha impugnato dinanzi alla CTP di Savona l'avviso di accertamento con il quale l'Ufficio Distrettuale delle II.DD. di Albenga, in esito a pvc nel quale erano state evidenziate movimentazioni bancarie non giustificate, aveva determinato per l'anno 1993, ai fini IRPEF, in lire 620.567.000 il reddito di impresa; in particolare, per quanto ancora rileva, il contribuente ha sostenuto che erano stati erroneamente considerati come ricavi sia i versamenti sia i prelevamenti effettuati sui c/c bancari, senza deduzione dei costi.

L'adita CTP ha parzialmente accolto il ricorso, rideterminando in lire 360.000.000 il reddito imponibile; in particolare la CTP ha evidenziato che i prelevamenti effettuati sui c/c dovevano essere considerati come costi che avevano determinato i ricavi.

Con sentenza depositata il 26-1-2009 la CTR Liguria ha rigettato l'appello dell'Agenzia; in particolare la CTR ha rilevato che, come precisato dalla Corte Costituzionale nella sentenza 225 del 2005, in caso di accertamento induttivo si doveva tenere conto non solo dei maggiori ricavi ma anche dell'incidenza percentuale dei relativi costi, che andavano quindi detratti dall'ammontare dei prelievi non giustificati; nel caso di specie l'Amministrazione non aveva dedotto dai prelevamenti alcuna somma riferita all'incidenza percentuale dei relativi costi, sicché i prelevamenti dovevano essere considerati come costi e non potevano essere sommati ai versamenti effettuati sullo stesso c/c bancario.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'Agenzia, affidato a due motivi; il contribuente non ha svolto attività difensiva in questa sede.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo l'Agenzia, denunciando -ex art. 360 n. 3 cpc- violazione e falsa applicazione dell'art. 32 dpr 600/70 (rectus: 1973), ha evidenziato che la citata disposizione prevedeva una presunzione legale in base alla quale tutti i movimenti contabili (e quindi sia i versamenti sia i prelevamenti) dovevano essere considerati espressione di operazioni imponibili, salvo prova contraria ad opera del contribuente; non esisteva quindi nell'ordinamento il principio che i prelevamenti costituiscono costi e la stessa Corte Costituzionale, nella citata decisione, aveva solo chiarito che i costi andavano comunque dedotti dai ricavi costituiti dai prelevamenti.


Con il secondo motivo l'Agenzia, denunciando -ex art. 360 n. 5 cpc- motivazione insufficiente, ha evidenziato che la CTR, nell'affermare che l'Amministrazione non aveva dedotto dai prelevamenti alcuna somma riferita all'incidenza percentuale dei costi relativi, non aveva minimamente preso in considerazione che, come precisato nello stesso accertamento impugnato e come ribadito anche in appello, l'Ufficio aveva invece dedotto lire 36.129.000 quali costi per materie prime e spese per manodopera.



I motivi, da valutare congiuntamente in quanto tra loro connessi, sono fondati.

Per condiviso principio già espresso da questa Corte, invero, "in tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'art. 32, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 prevede una presunzione legale in base alla quale sia i prelevamenti che i versamenti operati su conti correnti bancari vanno imputati a ricavi e a fronte della quale il contribuente, in mancanza di espresso divieto normativo e per il principio di libertà dei mezzi di prova, può fornire la prova contraria anche attraverso presunzioni semplici, da sottoporre comunque ad attenta verifica da parte del giudice, il quale è tenuto a individuare analiticamente i fatti noti dai quali dedurre quelli ignoti, correlando ogni indizio (purché grave, preciso e concordante) ai movimenti bancari contestati, il cui significato deve essere apprezzato nei tempi, nell'ammontare e nel contesto complessivo, senza ricorrere ad affermazioni apodittiche, generiche, sommarie o cumulative" (Cass. 22502/2011); al riguardo è stato anche precisato che "è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dell'art. 32, primo comma, n. 2, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nella parte in cui prevede che i prelevamenti effettuati nell'ambito dei rapporti bancari siano posti, come ricavi, a base delle rettifiche ed accertamenti dell'amministrazione finanziaria, se il contribuente non ne indichi il soggetto beneficiario e sempreché non risultino dalle scritture contabili, poiché, come osservato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 225 del 2005, detta norma non viola né l'art. 53 Cost., risolvendosi, quanto alla destinazione dei prelievi non risultanti dalle scritture contabili, in una presunzione di ricavi suscettibile di prova contraria attraverso l'indicazione del beneficiario dei prelievi, non lesiva del principio di ragionevolezza, non essendo manifestamente arbitrario ipotizzare che i prelievi ingiustificati dei conti correnti bancari effettuati da un imprenditore siano stati destinati all'esercizio dell'attività d'impresa e siano quindi considerati, detratti i relativi costi, in termini di reddito imponibile, né il principio di eguaglianza in danno dei titolari dei conti bancari, essendo la disponibilità di tali conti elemento idoneo a legittimare il rilievo meramente probatorio attribuito al prelievo non giustificato di somme" (Cass. 13036/2012; in tema, v. anche 16650/2011; 25365/2007); al riguardo va anche evidenziato che, come affermato più volte da questa Corte, in caso di accertamento induttivo fondato sulle risultanze di movimenti bancari (come quello in questione), si deve tenere conto, in ossequio al principio di capacità contributiva, non solo dei maggiori ricavi ma anche della incidenza percentuale dei costi, che vanno comunque detratti dall'ammontare dei prelievi non giustificati (v. anche Corte Cost. su citata sentenza 225/05 e, da ultimo, 228/2014).

Erroneamente, pertanto, la CTR, pur in mancanza di specifiche giustificazioni da parte del contribuente, ha ritenuto non corretto procedere alla somma di versamenti e prelevamenti, considerando al contrario i prelevamenti come costi, senza peraltro in alcun modo valutare quanto affermato dall'Ufficio, secondo cui specifici costi erano stati già presi in esame nel corso dell'accertamento per giungere alla determinazione del reddito imponibile.



In conclusione, pertanto, va accolto il ricorso; per l'effetto va cassata l'impugnata sentenza, con rinvio alla CTR Liguria, diversa composizione, che provvederà a nuovo esame della controversia alla luce dei su riportati principi nonché anche alla regolamentazione delle spese di lite relative al presente giudizio di legittimità.

P.q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa l'impugnata sentenza, con rinvio per nuovo esame alla CTR Liguria, diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese di lite relative al presente giudizio di legittimità.

Così deciso in data 26-11-2014 nella camera di Consiglio della sez. tributaria.

Il Consigliere est.

dott. Mario Cigna

Il Presidente

dott. Mario Adamo

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 25 FEB. 2015



Il Funzionario Giudiziario
Marcello Baragona

Il Funzionario Giudiziario
Marcello Baragona